



371/2014
19/12/2014
26/11/2014
327/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 461 del Ruolo Generale dell'anno
2013 promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2013 da
C. [redacted] S. [redacted]
elettivamente domiciliato a [redacted]
nello studi [redacted]
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

G. [redacted] RA [redacted]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato [redacted] allo
studio [redacted] giusta
procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

Chiedeva, quindi, che la resistente fosse condannata a corrispondergli la somma netta di euro 47.650,49 oltre alla relativa contribuzione a titolo di differenze retributive.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 13 giugno 2013 G. [redacted] T. [redacted] srl chiedendo in via pregiudiziale che venisse dichiarata la decadenza del ricorrente dalla proposizione dell'azione di impugnativa del licenziamento per superamento del termine previsto dal secondo comma dell'art.6 della legge n.604/1966.

Domandava quindi nel merito il rigetto del ricorso.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

L'eccezione di decadenza proposta da parte resistente per violazione dell'art. 6 comma 2 della legge n. 604/1966 è fondata e deve essere accolta.

L'art. 6 comma 2 della legge n.604/1966 applicabile pro tempore trattandosi di licenziamento intimato in data 4 aprile 2012 prevede che : “ L'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di duecentosettanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di

tentativo di conciliazione o arbitrato ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso...”

Orbene nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato il licenziamento con raccomandata ricevuta il 2 maggio 2012 e con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17 luglio 2012 ha proposto domanda di impugnazione del licenziamento.

In data 13 dicembre 2012 parte ricorrente ha rinunciato con accettazione di controparte al ricorso ex art. 700 c.p.c. ed è stata dichiarata l'estinzione del giudizio.

Parte ricorrente, poi, ha proposto il presente ricorso in data 16 aprile 2013 e quindi pacificamente in data successiva ai 270 giorni dall'impugnazione del licenziamento.

Orbene occorre verificare se il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato nel termine dei 270 giorni e dichiarato estinto per rinuncia agli atti ed accettazione sia idoneo ad evitare la decadenza.

A questo proposito si rileva che in giurisprudenza vi sono due orientamenti contrapposti sull'idoneità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ad evitare la decadenza per cui secondo una parte della giurisprudenza solo il ricorso ex art. 414 c.p.c. potrebbe sortire tale effetto, mentre secondo altra anche il ricorso ex art. 700 c.p.c. potrebbe evitare la decadenza

Si rileva, peraltro, che la presente fattispecie è peculiare in quanto il ricorso ex art. 700 c.p.c. non si è concluso con una pronuncia giudiziale, ma è stato rinunciato ed il processo si è estinto.

Ne consegue, pertanto, che a prescindere dalla tesi a cui si voglia aderire in merito all'idoneità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ad impedire la decadenza nel caso di specie stante la rinuncia agli atti e l'estinzione del giudizio non è certo possibile ritenere che il ricorso ex art. 700 c.p.c. abbia impedito la decadenza.

E', infatti, evidente che se un ricorso rinunciato valesse ad impedire la decadenza con conseguente possibilità della parte di proporre l'impugnazione del licenziamento nell'ordinario termine prescrizione la ratio dell'art. 6 della legge n.604/1966 sarebbe completamente frustrata.

Parte ricorrente avrebbe dovuto, invece, proporre nel termine dei 270 giorni non ancora scaduto al momento dell'estinzione del giudizio ex art. 700 c.p.c. il ricorso ex art. 414 c.p.c.

Ne consegue, quindi, che deve essere dichiarata la decadenza del ricorrente dall'azione di impugnativa del licenziamento per superamento del termine previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge n.604/1966.

Passando ad esaminare le domande per differenze retributive si osserva quanto segue.

La domanda di differenze retributive per superiore inquadramento è infondata in quanto come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente e considerato che il ricorrente non ha contestato di aver guidato gli automezzi targati [REDACTED] e [REDACTED] ricorrente ha utilizzato solo autocarri e non ha mai utilizzato

autotreni o autoarticolati.

Orbene l'art. 6 del CCNL trasporti prevede che nel livello 3 super rientrano "i conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru", mentre nel 3 livello rientrano gli autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li e i conducenti di autocarri con portata superiore a 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru.


Ne consegue, quindi, che il ricorrente era correttamente inquadrato nel terzo livello.

Risulta, altresì, infondata la domanda di pagamento degli straordinari in quanto parte ricorrente non solo non ha dedotto specificamente gli stessi, ma non li ha nemmeno provati.

Va anche rigettata la domanda di pagamento delle diarie in quanto non provata considerato peraltro che non sono state prodotte le buste paga e nemmeno la consulenza di parte citata dal ricorrente.

Deve essere, invece, accolta la domanda di pagamento della somma di euro 444,49 per il periodo di sospensione cautelare dal momento che in assenza di specifica previsione del CCNL avrebbe dovuto essere pagata e che dalla busta paga di marzo 2012 risulta invece la relativa trattenuta.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 15070/2008) "In mancanza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, l'adozione della misura della sospensione



cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione, né determina, ove il procedimento disciplinare si sia concluso in senso sfavorevole al dipendente, l'efficacia retroattiva del recesso del datore di lavoro, con conseguente perdita "ex tunc" della retribuzione dalla data della sospensione."

Parte resistente deve, quindi, essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 444,49 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Stante la controvertibilità e la reciproca soccombenza della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 461/2013 R.G. così provvede :

- 1) Dichiara la decadenza di C [redacted] S [redacted] dall'impugnazione del licenziamento
- 2) Condanna G [redacted] T [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a C [redacted] S [redacted] la somma di euro 444,49 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo


3) Rigetta le altre domande.

4) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 19 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



19 DIC 2014

~~AL PUBBLICANDO ELETTRONICO~~

